REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1981

che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che ogni anno sia fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido destinato alla semina ; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati sulla base dei prezzi franco frontiera constatati durante le ultime tre campagne di commercializzazione, esclusi i prezzi anormalmente bassi ; che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prezzo di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido destinato alla semina (2), è opportuno prendere in considerazione solo i prezzi delle importazioni da paesi terzi rappresentative per quanto concerne la quantità e la qualità del prodotto ;

considerando che le importazioni di diversi tipi di granturco ibrido destinato alla semina di cui alla sottovoce 10.05 A IV (« altri ») della tariffa doganale comune non possono essere considerate rappresentative, data la loro entità estremamente ridotta ; che non si possono pertanto fissare prezzi di riferimento per questi tipi di granturco ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina di cui alle sottovoci 10.05 A I, 10.05 A II e 10.05 A III della tariffa doganale comune sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi di riferimento
ex 10.05	Granturco :	
	A. ibrido, destinato alla semina (a) :	
	I. ibridi doppi e ibridi top cross	70
	II. ibridi a tre vie	95
	III. ibridi semplici	136

(a) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.